

Codice DB1410

D.D. 21 ottobre 2010, n. 2766

**Attraversamento in subalveo del Rio Caldo con linea elettrica MT a 15 kV, nei Comuni di Cavallerleone(Cn) e Murello (Cn). Richiedente: ditta Verra Giovanni - Cavallerleone (Cn).**

Premesso che:

- in data 18 agosto 2010 la Ditta VERRA Giovanni – Via Murello Casc. Oropa 20 – Cavallerleone ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per un attraversamento in cavo interrato del Rio Caldo con linea elettrica MT a 15 kV nei Comuni di Cavallerleone e Murello;
- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi in data 20 ottobre 2010;
- copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cavallerleone (dal 21/09/2010 al 06/10/2010) e del Comune di Murello (dal 22/09/2010 al 07/10/2010), senza seguito di opposizioni;
- esaminati gli elaborati progettuali;
- ritenuto che l'opera in progetto non altera il regime idraulico del Rio Caldo;

#### IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;  
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;  
visto il R.D. 523/1904 (T.U. sulle opere idrauliche);  
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933;  
visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;  
visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977;  
vista la L.R. n. 23/1984;  
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;  
visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;  
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;  
visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

#### *determina*

di autorizzare la Ditta VERRA Giovanni – Via Murello Casc. Oropa 20 – Cavallerleone – ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2009 e s.m.i. (Beni Ambientali) ad attraversare il corso d'acqua denominato Rio Caldo nei Comuni di Cavallerleone e Murello con linea elettrica in subalveo MT a 15 kV, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L'autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. gli scavi, la posa delle tubazioni ed i relativi rinterri insistenti sulla strada privata in sinistra orografica del Rio Caldo, non potranno essere eseguiti ad una distanza inferiore a m. 4,00 dal ciglio di sponda;
2. le sponde e le eventuali opere di difesa esistenti che verranno interessate dall'esecuzione dei lavori di attraversamento dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o imbottimenti di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.);
6. l'attraversamento dovrà risultare eseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell'autorizzazione dell'impianto;
7. eventuali varianti all'attraversamento e alle condutture elettriche potranno essere apportate previa autorizzazione da parte di questo Settore;
8. verificandosi il disuso della linea, la Ditta di cui alla presente autorizzazione e/o il gestore della linea stessa dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l'impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione delle aree demaniali in questione.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Carlo Giraudo